

Oggi in Consiglio dei ministri il decreto che recepisce la direttiva europea sul regime

DS6901

DS6901

Pmi, esonero Iva senza confini

La franchigia anche per operazioni in altri stati membri

DI FRANCO RICCA

Dal prossimo anno, esonero dall'Iva delle piccole imprese senza più barriere territoriali. I contribuenti con sede in un paese dell'Ue potranno avvalersi del regime di franchigia anche per le operazioni effettuate negli altri stati membri. Condizione principale: la realizzazione di un fatturato non superiore a quello previsto per l'accesso al regime speciale dallo stato di residenza (in Italia 85.000 euro) e al limite di 100.000 euro complessivi in tutta l'area unionale. Lo prevede la bozza di dlgs attuativa della legge delega n. 15/2024, che recepisce la direttiva Ue del Consiglio 2020/285 del 18 febbraio 2020. Disposizioni che ridefiniscono e disciplinano in modo più dettagliato, con effetto dal 1° gennaio 2025, il regime di franchigia dall'imposta per le piccole imprese contemplato dalla direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva). Il provvedimento, oggi in Consiglio dei ministri, prevede quindi di apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni alla normativa nazionale, volte soprattutto a consentire alle piccole imprese di avvalersi della franchigia in tutti gli stati membri, e non più solamente in quello di residenza (limitazione prevista dalla normativa attuale e confermata dall'interpretazione della Corte di giustizia Ue). Viene tuttavia mantenuto, per le operazioni effettuate sul territorio nazionale, un (problematico) collegamento con il regime forfettario reddituale, con l'effetto di richiedere anche agli operatori esteri che intendono avvalersi della franchigia Iva per le operazioni effettuate nel territorio dello stato, gli altri requisiti previsti per l'accesso al predet-

to regime disciplinato dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, non proprio coerenti con l'obiettivo del regime di esonero dall'imposta; per esempio, il mancato possesso nel territorio dello stato, nell'anno precedente, di redditi da lavoro dipendente ed assimilati di ammontare superiore a 30.000 euro. Requisiti non richiesti, invece, ai soggetti nazionali che intendono avvalersi della franchigia in altri paesi Ue. Coerentemente con la normativa interna del regime forfettario, inoltre, è previsto che potranno accedere al regime di franchigia Iva in Italia solamente i soggetti passivi persone fisiche. Di contro, in conformità alla direttiva, i contribuenti stabiliti in Italia potranno avvalersi del regime di franchigia istituito negli altri stati membri anche se soggetti diversi da persone fisiche. Donde il dubbio che le particolarità della disciplina domestica possano porsi in conflitto con la direttiva e con il principio della neutralità dell'imposta quale espressione della parità di trattamento dei soggetti passivi.

Esonero dagli adempimenti contabili e dichiarativi. I soggetti esteri ammessi al regime di franchigia in Italia saranno esonerati da tutti gli adempimenti Iva, eccettuato l'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei documenti. L'eventuale fatturazione delle operazioni potrà avvenire nella forma della fattura semplificata di cui all'art. 21-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, anche se l'importo supera il limite previsto da tale disposizione (attualmente 400 euro). Per ovvie ragioni, la possibilità di ricorrere alla fattura semplificata indipendentemente dall'importo viene accordata anche ai contribuenti nazionali che si avvalgono del regime for-

fettario di cui alla legge n. 190/2014.

Divieto di detrazione. Come noto, i soggetti che operano in regime di franchigia non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a monte. Al riguardo, verrà precisato, attraverso un'integrazione all'art. 19 del dpr n. 633/1972, che resta indebitabile anche l'imposta relativa a beni e servizi destinati alle operazioni effettuate in regime di franchigia negli altri stati membri.

Territorialità di alcune prestazioni "a distanza". Il provvedimento prevede inoltre il recepimento di una delle disposizioni contenute nella direttiva 2022/542 del 5 aprile 2022 sulle aliquote Iva. Più precisamente, in attesa del più complesso intervento sulla struttura delle aliquote, per il momento vengono recepite le modifiche sui criteri per la localizzazione delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le fiere e le esposizioni, nonché le prestazioni di accesso alle predette attività. In estrema sintesi, dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui le suddette prestazioni di servizi si riferiscano ad attività trasmesse in streaming, oppure in presenza solo virtuale dei destinatari, il luogo dell'imposizione sarà quello in cui è domiciliato il committente, tanto nei rapporti con consumatori finali, quanto nei rapporti tra imprese.

